



Bruxelles, 13 luglio 2021  
(OR. en)

10774/21

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0141(NLE)**

---

---

**SCH-EVAL 84  
SIRIS 82  
COMIX 384**

## RISULTATI DEI LAVORI

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	13 luglio 2021
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	10117/21
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte dell' <b>Austria</b> , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del <b>sistema d'informazione Schengen</b>

---

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte dell'Austria, dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen, adottata dal Consiglio nella sessione del 13 luglio 2021.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

**RACCOMANDAZIONE**

**relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'applicazione, da parte dell'Austria, dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'ottobre 2020 è stata effettuata nei confronti dell'Austria una valutazione Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2021) 1900 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

---

<sup>1</sup> GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) L'equipe in loco ha ritenuto buone pratiche: la gestione di due diverse versioni del documento di controllo dell'interfaccia e l'alto livello di disponibilità garantito dalla configurazione attivo/attivo del sistema nazionale d'informazione Schengen; l'esecuzione efficace dei controlli della piena coerenza dei dati senza discrepanze; l'attuazione e l'integrazione del sistema automatizzato di riconoscimento delle impronte digitali del SIS a livello nazionale; le statistiche estremamente dettagliate sull'uso del sistema d'informazione Schengen generate dall'ufficio SIRENE (Informazioni supplementari richieste all'ingresso nazionale); la portata delle funzionalità e dell'automazione del sistema di workflow dell'ufficio SIRENE; la notifica automatica delle segnalazioni quando è necessaria un'azione immediata; il controllo automatico della qualità del sistema di registrazione della polizia durante la creazione delle segnalazioni; la funzionalità austriaca di "ricerca di qualsiasi numero" nell'applicazione della polizia utilizzata nelle postazioni di lavoro; la distribuzione, a tutti gli agenti di polizia, di telefoni cellulari di servizio abilitati alle interrogazioni del sistema d'informazione Schengen, e la possibilità di trasferire una segnalazione dal cellulare alla cartella personale nell'intranet della polizia.
- (3) Dovrebbero essere formulate raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che l'Austria deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. In considerazione dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen – in particolare dell'obbligo di conservare le segnalazioni esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite, di mostrare tutte le informazioni contenute nelle segnalazioni, e di verificare se i veicoli presentati ai fini dell'immatricolazione alle autorità responsabili sono stati rubati, altrimenti sottratti o smarriti – dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 6, 19 e 23.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, l'Austria deve, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione in cui siano definite le misure tese ad attuare le raccomandazioni formulate e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

l'Austria è invitata a

### **Sistema nazionale d'informazione Schengen (N.SIS)**

1. accordare l'accesso del sistema di ticketing del gestore servizi 9 (SM9) allo sportello servizi del sistema nazionale d'informazione Schengen (N.SIS) per comunicare in merito agli incidenti al Service Desk di eu-LISA;
2. adottare e attuare un piano di sicurezza nazionale come previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;

### **Informazioni supplementari richieste all'ingresso nazionale (SIRENE)**

3. valutare l'opportunità di istituire un numero di telefono unico servito da più linee e operatori per facilitare i contatti fra gli utenti finali e i funzionari SIRENE;
4. aumentare il personale dell'ufficio SIRENE in considerazione del carico di lavoro e delle responsabilità sempre maggiori per garantire lo scambio efficace di informazioni supplementari ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;

### **Creazione di segnalazioni SIS**

5. garantire che le segnalazioni di persone ricercate per presenziare ad un procedimento giudiziario (articolo 34 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio) non siano effettuate per le persone che potrebbero essere oggetto di una segnalazione SIS per l'arresto a fini di consegna o di estradizione (articolo 26 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio);

### **Cancellazione di segnalazioni SIS**

6. garantire che le segnalazioni di persone ricercate ai fini di procedimenti giudiziari siano conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite (comunicazione della residenza o del domicilio), e siano mantenute più a lungo solo se una valutazione individuale approfondita dimostra che ciò è necessario per tali scopi, conformemente all'articolo 44, paragrafi 1 e 4, della decisione 2007/533/GAI;

## **Applicazioni nazionali utilizzate per le interrogazioni del SIS**

7. garantire che tutte le applicazioni di interrogazione del SIS diano la priorità alla visualizzazione delle segnalazioni SIS rispetto alle segnalazioni Interpol;
8. garantire che, in tutte le applicazioni di interrogazione del SIS, nell'elenco dei possibili riscontri positivi siano visualizzate le singole diciture di avvertimento per la segnalazione individuale corrispondente;
9. garantire che in tutte le applicazioni di interrogazione della polizia la "ricerca nel SIS" sia un'impostazione predefinita e che le segnalazioni relative alle persone e le segnalazioni relative ai documenti possano essere trattate simultaneamente in un'unica ricerca utilizzando solo i dati personali;
10. integrare, nelle applicazioni di interrogazione del SIS della polizia, i formulari da essa utilizzati per la comunicazione dei riscontri positivi (hit) sulle segnalazioni SIS;

## **Applicazione della polizia utilizzata nelle postazioni di lavoro**

11. migliorare la facilità d'uso dell'applicazione della polizia utilizzata nelle postazioni di lavoro, in particolare garantendo la visualizzazione delle connessioni e delle informazioni sulle usurpazioni di identità, e rendendo più evidenti per gli utenti finali le informazioni nelle connessioni;
12. garantire che, nell'interrogare l'applicazione della polizia utilizzata nelle postazioni di lavoro senza l'identità principale della persona segnalata, la segnalazione corrispondente nell'elenco dei possibili riscontri positivi indichi chiaramente il collegamento con l'informazione cercata;
13. garantire che, aprendo una segnalazione interconnessa tramite un hyperlink nell'applicazione della polizia utilizzata nelle postazioni di lavoro, vengano visualizzate le immagini disponibili;
14. garantire che l'interrogazione del sistema d'informazione Schengen nell'applicazione della polizia utilizzata nelle postazioni di lavoro consenta l'estrazione di una segnalazione senza che sia necessario inserire la data di nascita della persona;

### **Applicazione mobile di interrogazione della polizia**

15. evidenziare la presenza di informazioni sulle usurpazioni di identità nelle segnalazioni, differenziare il modo in cui tali informazioni vengono visualizzate per distinguerle dalle informazioni relative all'identità principale, e mostrare immediatamente, nell'applicazione mobile di interrogazione della polizia, la fotografia della vittima dell'usurpazione di identità;
16. garantire che l'applicazione della polizia utilizzata sui telefoni cellulari permetta la visualizzazione delle connessioni fra le segnalazioni SIS conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI;

### **Applicazione per il controllo di frontiera**

17. sviluppare ulteriormente l'applicazione della polizia di frontiera per renderla di più facile utilizzo, in particolare mettendo in evidenza le connessioni, le diciture di avvertimento e le informazioni sulle usurpazioni di identità;
18. garantire una migliore disponibilità del sistema d'informazione Schengen nell'applicazione della polizia di frontiera utilizzata per i controlli di frontiera di prima linea negli aeroporti, risolvendo i problemi di connettività e migliorando la velocità dell'applicazione;
19. garantire che l'applicazione della polizia di frontiera mostri le fotografie della segnalazione conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1987/2006;

### **Sistema di riconoscimento automatico delle targhe (ANPR)**

20. considerare la possibilità di riconnettere il sistema di riconoscimento automatico delle targhe usato in Austria al sistema d'informazione Schengen;

## **Formazione**

21. provvedere affinché gli utenti finali ricevano una formazione specifica sulle procedure relative al SIS. In particolare, gli agenti di polizia dovrebbero essere formati in merito all'uso delle applicazioni di interrogazione del SIS, l'uso delle connessioni, la necessità di attribuire priorità alle segnalazioni SIS, e la necessità di effettuare interrogazioni relativamente a segnalazioni di documenti quando se ne effettuano relativamente a segnalazioni su persone, e la polizia di frontiera dovrebbe essere formata in merito alle procedure di controllo discreto e al significato delle informazioni relative alle identità usurpate nelle segnalazioni;

## **Dogane**

22. considerare l'opportunità di integrare meglio il sistema d'informazione Schengen nei processi di controllo doganale conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, fornendo al tempo stesso adeguate informazioni e formazioni sul sistema d'informazione Schengen agli agenti doganali, per garantire che il sistema d'informazione Schengen sia sistematicamente verificato, soprattutto per quanto riguarda i container e altri oggetti;

## **Autorità preposte all'immatricolazione dei veicoli**

23. garantire che, prima di essere immatricolati in Austria, i veicoli siano oggetto di controllo nel SIS ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1986/2006.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*